



COMUNE DI CAMERI

Piazza Dante Alighieri 27 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)

Tel. 0321 511627 - FAX 0321 511610

Part. IVA e Codice Fisc. 00141730036

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA E PER LA NUMERAZIONE CIVICA

APPROVATO CON D.C.C. N. 18 DEL 20/06/2016

GIUGNO 2016

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - Oggetto.	4
ART. 2 – Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia	4
ART. 3 – Definizioni	4
ART. 4 - Tutela della storia toponomastica.	4
ART. 5 - Compiti del sindaco.	4
ART. 6 - Compiti dell'Amministrazione Comunale	4
ART. 7 - Compiti del servizio statistica e toponomastica	5
ART. 8 - Adempimenti dell'ufficio toponomastica	5
ART. 9 - Aggiornamento cartografia	5
CAPO II - TOPONOMASTICA	6
ART. 10 - Area di circolazione	6
ART. 11 - Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e degli impianti pubblici.	6
CAPO III - STRADARIO	7
ART. 12 - Stradario e indirizzario	7
ART. 13 - Aggiornamento stradario	7
ART.14 - Criteri per l'elencazione della denominazione delle aree di circolazione nello stradario e nel viario	7
ART. 15 - Stradario normalizzato	8
ART. 16 - Zone sub comunali a valenza amministrativa e a valenza funzionale	8
ART. 17 - Geocodifica	8
ART. 18 - Informazioni contenute nello stradario informatizzato	8
ART. 19 - Ufficio comunale per la toponomastica cittadina.	9
ART. 20 - Modalità di funzionamento.	9
ART. 21 - Criteri di valutazione delle proposte di intitolazione	10
ART. 23 – Compiti dell'ufficio toponomastica.	11
ART. 24 - Targhe stradali. Modalità di attuazione.	11

ART. 25 - Apposizione, cura e manutenzione delle targhe viarie.	11
CAPO V - NUMERAZIONE CIVICA	12
ART. 26 - Caratteristiche della numerazione civica.	12
ART. 27 - Modalità e regole per l'attribuzione del numero civico.	12
ART. 28 - Numerazione interna	13
ART. 29 - Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica.	13
ART. 30 - Regole per l'apposizione della numerazione civica.	13
ART. 31 - Targhe per segnalazione di fabbricati non visibili dall'area di circolazione	14
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	14
ART. 32 - Rinvio alla legislazione in materia	14
ART. 33 - Entrata in vigore	14
RIFERIMENTI NORMATIVI	14
Toponomastica	14
Anagrafe	14

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto.

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione, compresa la numerazione civica, nonché la denominazione di parchi, aree verdi, giardini, scuole, monumenti, lapidi, edifici pubblici di rilevante e sociale utilità, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

ART. 2 – Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia

Nel presente regolamento si intendono recepite integralmente la legislazione nazionale, le modificazioni e le istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica.

ART. 3 – Definizioni

La “toponomastica” è lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

La “onomastica” è lo studio dei nomi di persona o insieme di nomi propri di luogo di una determinata area.

La “topografia” è la rappresentazione grafica di una zona di terreno.

ART. 4 - Tutela della storia toponomastica.

Il Comune di Cameri tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici e quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale.

La denominazione delle nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità per aree del territorio caratteristiche.

ART. 5 - Compiti del sindaco.

È compito del Sindaco assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici, sotto la vigilanza del Prefetto, dietro le direttive impartite dall'Istituto Nazionale di Statistica.

ART. 6 - Compiti dell'Amministrazione Comunale

Spetta esclusivamente alla Giunta Comunale la deliberazione della denominazione dei luoghi e delle aree di circolazione richiamati all'art. 1, previa istruttoria dell'ufficio toponomastica.

L'intitolazione decorre dal momento della posa della targa con l'indicazione della denominazione.

ART. 7 - Compiti del servizio statistica e toponomastica

Al servizio statistica e toponomastica spettano gli adempimenti topografici ed ecografici, in conformità alle direttive dell'ISTAT collabora con altri servizi comunali alla predisposizione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base. Cura in particolare la formazione delle basi territoriali che comprendono la denominazione delle aree di circolazione, la numerazione civica, la formazione dello stradario, la conservazione della cartografia con le ripartizioni del territorio comunale in aree sub-comunali a valenza amministrativa e funzionale (circostrizioni, quartieri/zone territoriali), aree di censimento, sezioni di censimento, sezioni elettorali e le delimitazioni delle località abitate.

ART. 8 - Adempimenti dell'ufficio toponomastica

L'ufficio toponomastica comunica all'anagrafe le disposizioni e i provvedimenti presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica. Il servizio statistica e toponomastica deve tenere costantemente aggiornati gli archivi informatici di propria competenza ed informa i vari servizi comunali in merito alle seguenti modifiche:

- denominazione di aree di circolazione;
- numerazione civica;

L'ufficio toponomastica è incaricato della predisposizione di:

- proposte di deliberazione di approvazione per le denominazioni di nuove aree di circolazione e modifiche a quelle esistenti;
- certificazioni di toponomastica;
- aggiornamenti della toponomastica sulla base delle variazioni intervenute sui fabbricati, sulla base della documentazione trasmessa dall'urbanistica e/o dallo sportello unico per le attività produttive;
- gestire il magazzino delle targhette di numerazione civica e la consegna di degli indicatori della numerazione civica;
- tutti gli adempimenti prescritti dalle norme speciali in materia, svolge attività istruttoria e cura i necessari collegamenti con gli altri uffici.

L'ufficio di Polizia Municipale è incaricato di:

- gestire il magazzino del materiale toponomastico (cartelli di nome strada, pali di supporto agli stessi ecc.);
- gestire la posa in opera del materiale toponomastico, unitamente allo schema per la corretta apposizione in collaborazione anche con l'ufficio Lavori Pubblici.

ART. 9 - Aggiornamento cartografia

L'area urbanistica ha l'obbligo di aggiornamento almeno trimestrale della cartografia con gli elementi di cui all'art. 8 del presente regolamento, aggiornando le cartografie di riferimento (elaborati grafici presenti nelle pratiche edilizie, edifici nuovi e modificati, edifici demoliti, viabilità nuova e modifiche a quella esistente, informazioni grafiche di supporto alla mappa). La modalità di comunicazione con l'ufficio statistica e toponomastica e la

produzione di documentazione deve essere effettuata su supporti digitali, tramite trasmissioni telematiche o l'utilizzo dei più moderni strumenti tecnologici.

CAPO II - TOPONOMASTICA

ART. 10 - Area di circolazione

Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura (via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo o simili), costituisce "area di circolazione" che deve essere distinta da una propria denominazione.

Ogni distinta area di circolazione ha la propria numerazione civica. L'Amministrazione deve provvedere alla denominazione di tutte le aree di circolazione, anche se in proprietà privata, al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.

L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo. La denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico. In ogni caso, tutti i fabbricati all'interno dell'area privata, anche chiusa, devono avere la numerazione civica.

ART. 11 - Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e degli impianti pubblici.

La nuova toponimia da attribuirsi nell'intero territorio comunale dovrà presentare, per quartieri o per zone caratteristiche (siano esse storiche, geografiche od altro) carattere di omogeneità.

La denominazione delle nuove aree di circolazione, in ogni caso, dovrà dare testimonianza dello sviluppo materiale, culturale e civile della città, legando anche la nuova toponimia ai fatti, ai personaggi ed agli avvenimenti sociali della storia cittadina, nazionale ed internazionale.

Prima di ogni attribuzione di nuovi toponimi dovrà essere rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e per le nuove aree di circolazione, dovrà essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò avrà valore puramente indicativo.

I nuovi nomi da assegnare avranno preferenza se sono strettamente correlati alla storia della città ed al suo territorio. Gli stessi dovranno avere di norma rilevanza nazionale o internazionale.

La competenza circa la tipologia detta DUG (denominazione urbanistica generica) ossia vie, viali, piazze, vicoli, parchi, larghi, ecc delle aree di circolazione da denominare è riservata esclusivamente all'ufficio toponomastica.

Di norma non dovranno essere apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non

apportare disagi ai cittadini residenti. Qualora l'Amministrazione intenda mutare il nome di vecchie aree di circolazione deve essere richiesta ed ottenuta preventivamente l'approvazione del Ministero dell'Interno, tramite le Soprintendenze ai Monumenti.

CAPO III - STRADARIO

ART. 12 - Stradario e indirizzario

Lo stradario è l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del Comune con la denominazione indicata in forma estesa (normalizzato).

Per "viario" s'intende un'estensione dello stradario comunale anche con la denominazione abbreviata per esigenze di anagrafe ma che include la numerazione civica.

ART. 13 - Aggiornamento stradario

L'area urbanistica deve segnalare al servizio statistica e toponomastica le nuove aree da denominare e i nuovi fabbricati da numerare. Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere riportate nella cartografia comunale ufficiale prima che sia possibile la loro denominazione. Tutte le informazioni relative al nuovo assetto planimetrico degli edifici e delle opere inerenti le infrastrutture devono pervenire all'ufficio toponomastica prima dell'assegnazione della numerazione civica. L'ufficio toponomastica provvede ad aggiornare lo stradario, adottando le più moderne tecnologie disponibili, sulla base dei rilievi topografici e delle informazioni derivanti dagli elaborati delle pratiche edilizie e degli aggiornamenti operati alla cartografia da parte del settore urbanistica. Le basi cartografiche vanno utilizzate per la creazione e la gestione delle cartografie derivate (carte tematiche) in particolare sezioni censuarie e sezioni elettorali - rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione Comunale.

ART.14 - Criteri per l'elencazione della denominazione delle aree di circolazione nello stradario e nel viario

Ogni area di circolazione è distinta dalla denominazione urbanistica generica (DUG) che identifica la tipologia dell'area (via, corte, largo, piazza, piazzetta, ecc.), dalla denominazione ufficiale, che comprende eventuali complementi alla denominazione (per esempio, i titoli onorifici per i nomi propri) e da un codice numerico univoco assegnato dal servizio toponomastica, chiave di collegamento fra lo stradario e il viario.

Nello stradario l'elencazione delle aree di circolazione deve essere effettuata in ordine alfabetico secondo le seguenti regole:

- le aree di circolazione intitolate a persone devono riportare per esteso il nome proprio e il cognome, senza abbreviazioni ed essere elencate in ordine alfabetico di cognome. Per i cognomi contenenti particelle d'inizio, l'elencazione deve tenere conto della particella come parte integrante del cognome.
- non deve essere presa in considerazione la particella che precede un sostantivo.

- le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, anche se contenenti nomi di persona devono essere elencate alfabeticamente secondo la denominazione dell'opera stessa.
- le aree di circolazione intitolate a nomi di santi dovranno essere elencate come se il termine san, sant', santo/a (es.: San Francesco) facesse parte integrante del nome (sanfrancesco). Le aree intitolate a date (xx settembre) o comprendenti numeri (4 fontane) devono essere scritte tutte in lettere (venti settembre, quattro fontane).
- le strade provinciali, regionali o statali che attraversano il territorio comunale senza soluzione di continuità devono avere la denominazione urbanistica generica di "strada" e mantenere la sigla P, R, S, maiuscola, nella denominazione seguita senza punti né spazi dal suo numero e dal nome con cui è nota (es. SP2 Novara Cameri).

Nel viario l'elencazione delle aree di circolazione deve essere effettuata in ordine alfabetico secondo le seguenti regole (es.: Via Armando Diaz sarà riportata nell'elenco come Diaz, Maresciallo Cadorna come Cadorna, ...).

ART. 15 - Stradario normalizzato

Lo stradario del Comune di Cameri deve essere normalizzato, ossia i toponimi stradali devono essere registrati in modo congruente, completo, senza abbreviazioni ed errori di ortografia. poiché il comune è dotato di archivi elettronici, i toponimi devono essere inoltre memorizzati con una chiave di lettura composta dal codice numerico di cui all'art. 12 distanziato con - dal numero civico – esponente letterario. Tale chiave unirà tutti gli archivi collegati alla via e al numero civico che utilizzano la chiave stessa.

ART. 16 - Zone sub comunali a valenza amministrativa e a valenza funzionale

Per zona "sub comunale" s'intende un'area compresa nel territorio comunale, i cui confini sono stati determinati dalla stessa amministrazione comunale con apposita Deliberazione di Giunta per corrispondere ad esigenze di tipo amministrativo o funzionale.

ART. 17 - Geocodifica

La numerazione civica deve essere geocodificata per aree di censimento, per aree sub comunali, per aree di circolazione, per sezione di censimento, per sezioni elettorali.

ART. 18 - Informazioni contenute nello stradario informatizzato

Lo stradario deve contenere almeno le seguenti informazioni per ogni area di circolazione:

1. specie dell'area di circolazione secondo le seguenti denominazioni urbanistiche generiche:

- corso, corte, galleria, largo, piazza, piazzetta, sentiero, strada privata, strada vicinale, via, viale ecc..

2. denominazione.
3. numerazione civica: lato destro, lato sinistro.
4. sezione di censimento: suddivisione del territorio comprendente l'area di circolazione, con relativa numerazione civica, secondo le istruzioni impartite dall'ISTAT.
5. indicazione d'inizio e fine via.
6. zone sub comunali a valenza amministrativa e funzionale.
7. sezione elettorale: suddivisione del territorio comprendente alcune vie o parte di esse, dove risiede un certo numero di elettori, che hanno in comune il luogo di riunione per l'esercizio del voto.

CAPO IV – UFFICIO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA

ART. 19 - Ufficio comunale per la toponomastica cittadina.

L'Ufficio Comunale per la toponomastica è istituito all'interno dell'Area Urbanistica ed Edilizia Comunale.

Il Responsabile della Toponomastica, istruisce la pratiche per la denominazione di aree di circolazione e l'intitolazione di strutture pubbliche, esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine a:

- A) richieste d'intitolazione generiche per quanto concerne gli spazi (intesi come parchi, giardini, monumenti, lapidi, scuole, edifici pubblici in genere) o ad aree di circolazione (intesi come vie, vicoli, viali, strade, larghi, ecc.) da intitolare;
- B) richieste d'intitolazione o proposte d'ufficio specifiche per quanto concerne gli spazi od aree da intitolare;
- C) preferenza da accordare fra più toponimi eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area di circolazione.

ART. 20 - Modalità di funzionamento.

Il Responsabile della Toponomastica, istruisce la pratica e la sottopone alla Giunta Comunale per la formale approvazione, attraverso apposito atto deliberativo nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

Copia di tale atto viene poi inviato all'Ufficio Territoriale del Governo per i provvedimenti autorizzatori ai sensi della legge 23 giugno 1927, n° 1188; nei casi in cui la denominazione riguardi persone scomparse da meno di un decennio occorre richiedere, sempre all'U.T.G., la deroga che può essere concessa SOLO per cause eccezionali quando si tratti di persone benemerite della nazione.

Relativamente all'intitolazione di nuove strade, piazze, monumenti e lapidi la documentazione da inviare all'U.T.G. dovrà ricomprendere:

- 1) deliberazione della giunta comunale;
- 2) breve relazione da cui risultino le più importanti notizie biografiche sul conto della persona alla quale s'intende intitolare la nuova area o il monumento o la lapide.

Qualora s'intenda intitolare la nuova area, monumento o lapide a persone decedute da meno di dieci anni, la documentazione dovrà essere integrata con una breve relazione da cui risultino le particolari benemeritenze acquisite al fine di consentire la concessione della deroga al divieto di cui all'art. 2 della legge n° 1188/1927.

Relativamente a mutamenti di nomi a strade, vie, piazze, ecc., la documentazione da inviare all'U.T.G. dovrà ricomprendere:

- 1) deliberazione della giunta comunale;
- 2) breve relazione da cui risultino le motivazioni che hanno determinato il cambiamento del nome.

Qualora la modifica comporti l'intitolazione dell'area a persone decedute da meno di dieci anni, la documentazione dovrà essere integrata con una breve relazione da cui risultino le particolari benemeritenze acquisite al fine di consentire la concessione della deroga al divieto di cui all'art. 2 della legge n° 1188/1927.

ART. 21 - Criteri di valutazione delle proposte di intitolazione

Il procedimento di intitolazione si attiva d'ufficio, ovvero su richiesta.

Ogni persona fisica o giuridica, con residenza o sede in Cameri può presentare al Sindaco richiesta di denominazione di area di circolazione o di spazio pubblico, ovvero per scuole, impianti sportivi, giardini, aree verdi attrezzate, edifici, lottizzazioni e, in generale, centri civici, sale riunioni, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

Le richieste possono essere di carattere generico, ossia con la sola indicazione del toponimo, oppure di carattere specifico se il toponimo proposto è rivolto all'intitolazione di una determinata area o struttura.

Chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta formale, un'esauriente relazione che espliciti i motivi che legittimano e giustificano la richiesta stessa.

Ferme restando le attribuzioni decisionali conclusive della Giunta Comunale, il Responsabile istruisce le domande, chiedendo eventuali integrazioni delle motivazioni e conclude con un parere.

Le proposte d'intitolazione specifiche qualora non accolte dal Responsabile dell'istruttoria vengono inserite in un elenco di toponimi, genericamente idonei per essere assegnati ad un qualsiasi spazio, area o struttura, tenuto presso l'ufficio toponomastica.

ART. 22 - Pareri speciali.

Il parere del Responsabile ha valore quando è adottato nei casi di pareri speciali relativi a:

- intitolazione di aree di circolazione a persone decedute da meno di dieci anni;
- cambiamenti di denominazione di aree di circolazione, già intitolate;
- denominazione rispetto alle quali l'ufficio toponomastica abbia evidenziato difficoltà di pronuncia o di ortografia;
- casi di "omonimia" con altre denominazioni esistenti.

ART. 23 – Compiti dell'ufficio toponomastica.

Il personale comunale dell'ufficio toponomastica provvederà, alla redazione di tutta la documentazione ed alla loro trasmissione alla Giunta Comunale per l'adozione dei conseguenti atti deliberativi, curando il loro perfezionamento in ordine alla prescritta approvazione da parte dell'U.T.G.

ART. 24 - Targhe stradali. Modalità di attuazione.

Il servizio segnaletica - vigilanza urbana - provvede, dietro formale richiesta del servizio toponomastica, all'installazione delle targhe stradali che, recanti l'intitolazione delle aree di circolazione da attuare, debbono essere poste in opera in conformità all'art.133 del regolamento di esecuzione ad attuazione del nuovo codice della strada .

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione precedentemente alla materiale installazione delle targhe viene eseguito - da parte dei competenti uffici sopra richiamati - un sopralluogo congiunto volto ad individuare l'ubicazione esatta in cui le stesse dovranno essere poste.

ART. 25 - Apposizione, cura e manutenzione delle targhe viarie.

Il Comune ha la facoltà di applicare sulle fronti dei fabbricati e costruzioni di qualsiasi natura, tanto di proprietà pubblica che privata, le targhe relative all'onomastica.

Le spese per l'onomastica sono a carico del Comune.

I proprietari sono obbligati a rispettare le targhe di cui sopra e sono tenuti a sopportare le spese di ripristino quando siano state distrutte o danneggiate per fatti a loro imputabili.

Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia d'onomastica che di numerazione civica, è punito con una sanzione amministrativa pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione. E' fatto inoltre obbligo d'immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.

Il servizio toponomastica tiene costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica per adeguarla alla situazione esistente, in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.

L'ufficio toponomastica cura inoltre tutti gli adempimenti prescritti dalle norme in materia.

L'Amministrazione Comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento.

CAPO V - NUMERAZIONE CIVICA

ART. 26 - Caratteristiche della numerazione civica.

La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

ART. 27 - Modalità e regole per l'attribuzione del numero civico.

Al Comune compete l'indicazione del numero civico, su predisposizione dei relativi atti da parte dell'ufficio toponomastica.

La numerazione degli accessi deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto Centrale di Statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.

Vanno numerate tutti gli accessi (pedonali e/o carrabili) dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere (art. 42, comma 10, del D.P.R. n° 223/89) intendendo con accessi le abitazioni, gli esercizi, gli uffici ed anche i garages che danno direttamente sull'area di circolazione.

Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte d'ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili, le cabine elettriche. nel caso in cui la corte sia indivisa si procederà nel senso di assegnare un solo numero civico da apporre nell'accesso.

La numerazione civica, tenuto conto della prassi ormai consolidata da alcuni decenni, è assegnata:

- per le aree a sviluppo lineare: con numeri dispari sul lato sinistro dell'area di circolazione e pari su quello destro, ed ha inizio dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante ed ha inizio dal centro del paese.
- per le aree di circolazione poligonali (piazze, ecc. ..): è progressiva ed inizia alla sinistra di chi rientra dall'accesso principale.
- per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

ART. 28 - Numerazione interna

In presenza di scale o ingressi di cortile anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di lettere, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.

Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.

La numerazione interna di unità eco grafiche semplici da cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, il piano terra è considerato primo piano, seguendo il verso da sinistra verso destra in ciascun pianerottolo. Terminati i piani superiori, si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.

In presenza di elaborato planimetrico dell'edificio, per le operazioni di cui al comma precedente si utilizzerà il codice numerico dei subalterni in esso indicati.

ART. 29 - Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica.

L'indicazione del numero civico va richiesta all'ufficio toponomastica, la richiesta di numeri civici esterni ed interni costituisce requisito inderogabile per ottenere il rilascio d'agibilità di un immobile.

La richiesta di attribuzione di un numero civico deve essere presentata all'ufficio toponomastica corredata dall'elaborato planimetrico e da opportuna documentazione con indicazione, anche grafica, sia degli accessi esterni ed interni da numerare sia delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari.

Il numero civico attribuito dovrà essere comunicato al richiedente entro 10 gg. a cura dell'ufficio toponomastica.

Non è possibile attribuire numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano già avuto una denominazione ufficiale.

ART. 30 - Regole per l'apposizione della numerazione civica.

I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad un'altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.

Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperti da alberi od altro.

Le spese per la fornitura della targhetta del numero civico e la relativa posa in opera sono a carico del proprietario dell'immobile. Le targhette dei numeri civici devono essere in materiale resistente ed avere le seguenti caratteristiche:

- scritta scura su fondo bianco;
- forma rettangolare: cm. 15 x cm. 10 (h).
- nelle case sparse oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione (case sparse).

La mancata installazione della targhetta del numero civico comporta l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura prevista dalla legge 16.01.2003, n° 16 e s.m.i..

L'accertamento delle violazioni compete al servizio di vigilanza urbana.

ART. 31 - Targhe per segnalazione di fabbricati non visibili dall'area di circolazione

Devono essere indicati gli estremi della numerazione civica e la denominazione dell'area di circolazione su targhe in alluminio o materiale resistente, con scritta scura su fondo chiaro, da posizionare su muro esterno o su supporti in alluminio, visibili dall'area di circolazione, nei seguenti casi:

- numeri civici assegnati alle "case sparse";
- accessi ai fabbricati non immediatamente visibili dalla strada o a strade private chiuse;
- accessi indiretti.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 32 - Rinvio alla legislazione in materia

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ed alle disposizioni del vigente statuto del Comune di Cameri.

ART. 33 - Entrata in vigore

Il presente regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.lgs n. 267/2000.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Toponomastica

R.D. 10/5/1923, n. 1158

Legge 23/6/1927, n. 1188

Anagrafe

Legge 24/12/1954, n. 1228

D.P.R. 30/5/1989, n. 223

Legge 24/12/1954, n. 1228:

art. 10 "Il Comune provvede all'indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del testo unico della legge Comunale e Provinciale, approvato con Regio Decreto 4 febbraio 1915, n. 148. I proprietari dei fabbricati provvedono all'indicazione della numerazione interna."

D.P.R. 30/5/1989, n. 223:

art. 42 "Numerazione civica". Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili. La numerazione degli accessi, sia esterni che interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto Centrale di Statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.

art. 43 "Obblighi dei proprietari di fabbricati".

Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico sia il permesso di agibilità, se trattasi di fabbricato ad uso abitazione, ovvero di agibilità, se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso. Con la domanda di cui al comma 2, il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto Centrale di Statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

Legge 23/6/1927 n. 1188

1. nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della regia deputazione di storia patria, o, dove questa machi, della società storica del luogo o della regione,

2. nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

3. nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

4. le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone della famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale. E' inoltre in facoltà del Ministro dell'Interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della Nazione.